

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 937</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VAGHI, SANGALLI, RIZZI, BASLINI, SAVOLDI, POLI, BANDIERA, CARENINI, QUERCI, BECCARIA, ANDREONI, VENTURINI, MANCA, DELLA BRIOTTA, MUSOTTO, MAGGIONI**

*Presentata il 13 ottobre 1972*

**Riconoscimenti combattentistici in favore dei ferrovieri  
in servizio durante la guerra 1940-45**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge n. 2838 con la quale, nella trascorsa legislatura, s'intendeva estendere ai ferrovieri in servizio durante la guerra 1940-45, i benefici accordati agli ex combattenti con la legge n. 336 del 1970, aveva già ottenuto il 26 ottobre 1971, il parere favorevole « unanime » della V Commissione bilancio. In termini positivi si era espresso anche l'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile senatore Viglianesi con telegramma del 26 novembre 1971, confermando la possibilità di stornare dal bilancio delle ferrovie dello Stato, l'onere derivante dall'applicazione della su menzionata proposta di legge n. 2838, relativamente ai primi quattro anni d'applicazione per un totale inferiore a 3 miliardi di lire.

Se non subentrava la stasi governativa provocata dalla elezione del Presidente della Repubblica, lo scioglimento anticipato delle Camere e le nuove elezioni generali politiche del 7 maggio 1972, la proposta di legge n. 2838 avrebbe completato positivamente l'iter parlamentare entro il 1971.

Gli onorevoli colleghi di ogni gruppo conoscono da tempo la giustizia reclamata dai ferrovieri in servizio durante l'ultimo conflitto ed è per questo che si presenta l'unita proposta di legge affinché trovi favorevole e rapido accoglimento presso le competenti Commissioni parlamentari.

I ferrovieri in servizio durante l'ultimo conflitto, rimasti in vita, non hanno incontrato ancora la riconoscenza della nazione dopo quasi 30 anni di aspettativa. Una palese discriminazione grava su questa benemerita categoria che ha sofferto le vicissitudini di una guerra crudele e sanguinosa. Discriminazione che necessita cancellare insieme con le amarezze e le sofferenze di un periodo che soffocò la giovinezza di chi invoca giustizia agli eletti dal popolo.

Occorre perciò, onorevoli colleghi, trasformare con sollecitudine la presente proposta in legge operante dello Stato, affinché trovi finalmente esaudimento la giusta rivendicazione della categoria come già concretizzata con altre benemerite categorie di ex combattenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che durante il periodo bellico dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945 prestò servizio per conto delle ferrovie dello Stato quale militarizzato ai sensi dell'articolo 2 o mobilitato ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 marzo 1943, n. 123, con la presente legge viene compreso nelle categorie equiparate ai combattenti, con il diritto a godere di tutti i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 nonché dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, senza eccezione alcuna per quanto concerne l'età del personale nel periodo bellico sopra citato e la durata del servizio prestato anche fuori ruolo.

### ART. 2.

I dipendenti indicati nel precedente articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.

### ART. 3.

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1969.

### ART. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato rispettivamente in lire 1.215 milioni per l'anno finanziario 1969, lire 859 milioni per l'anno 1970, 618 milioni per l'anno 1971 e 273 milioni per l'anno 1972 sarà a carico del bilancio ferroviario. Il Ministero del tesoro è autorizzato alla corrispondente reintegrazione.